

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 agosto 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 22.

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. (16R00197) Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2016, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)». (16R00168) Pag. 2

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 3.

Fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, nonché modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 «Ordinamento dei Comuni» e successive modificazioni. (16R00294) Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 2016, n. 1.

Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. (16R00324) Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 marzo 2016, n. 12.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (16R00216) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2016, n. 13.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio. (16R00217) .. Pag. 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2016, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres. (16R00192) Pag. 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo
2016, n. 041/Pres.

Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale). (16R00205) Pag. 14

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 13.

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015. (16R00243)..... Pag. 16

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° aprile 2016, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane". (16R00228).. Pag. 20



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 22.

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 1 del 5 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. In attuazione dell'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), la presente legge approva l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020.

2. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti rappresenta, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti, il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione e della programmazione degli interventi a livello regionale e di sotto ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti (subATO) e costituisce documento di base e di riferimento per gli altri strumenti di programmazione territoriale per il quinquennio 2016/2020.

3. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti si compone di quattro volumi:

a) Volume 1 (allegato A): la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;

b) Volume 2 (allegato B): la gestione dei rifiuti speciali;

c) Volume 3 (allegato C): bonifica dei siti contaminati e amianto;

d) Volume 4 (allegato D): programma regionale di prevenzione dei rifiuti.

Art. 2.

Modalità per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 31/2007, il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.

2. Qualora l'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti riguardi aspetti meramente tecnici, quali l'aggiornamento delle informazioni, l'adozione periodica del programma di riduzione dei rifiuti, nonché l'aggiornamento o l'accorpamento dei subATO, allo stesso provvede la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente e del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 3.

Rideterminazione dell'entità del tributo speciale

1. Il tributo speciale di cui all'articolo 23 della legge regionale 31/2007, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relativo al deposito in discarica dei rifiuti urbani e assimilati applicato a carico dei subATO che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con riferimento ai rifiuti urbani prodotti nell'anno 2016, nel modo seguente:

a) fino al 55 per cento di raccolta differenziata, in euro 25,82 per ogni tonnellata di rifiuti indifferenziati;

b) oltre il 55 per cento e fino al raggiungimento dell'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata, in euro 20 per ogni tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati;

c) da 65 per cento di raccolta differenziata, in euro 10,33 per ogni tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 4.

Abrogazione

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 31/2007 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2017.



Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 22 dicembre 2015

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00197

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2016, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-2984 del 29 febbraio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche e di ospitalità rurale familiare, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).

Art. 2.

Rapporto di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristiche

1. La tabella relativa al calcolo del tempo dedicato all'attività agricola e agrituristiche di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a*), della legge regionale 2/2015, è riportata nell'allegato C del presente regolamento.

2. Il valore della produzione standard ai sensi del Regolamento (CE) n. 1198/2014, è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

3. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.

4. Qualora il valore della produzione standard deducibile dal fascicolo aziendale sia inferiore al fatturato, l'azienda agricola può indicare il fatturato con l'obbligo di dimostrarne l'entità.

Art. 3.

Criteria e modalità di verifica del rapporto di prevalenza e connessione

1. L'attività agrituristiche esercitata ai sensi della legge regionale 2/2015, nonché dal presente regolamento, è rilevata dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) attraverso il codice unico dell'attività agricola (CUAA) di riferimento aziendale ed il codice ATECO principale e secondario.

2. La tenuta e l'aggiornamento del fascicolo azienda sono necessari ai fini della verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra azienda agricola e azienda agrituristiche.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 2/2015, il rapporto di prevalenza e connessione tra azienda agricola e agrituristiche è verificabile congiuntamente:

a) dal fascicolo aziendale aggiornato, presente nel SIAP;

b) dalla relazione sull'attività agrituristiche.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera *b*), è compilata in modalità telematica sul sito www.Sistemapiemonte.it, avvalendosi dell'apposito servizio del SIAP e contiene le seguenti informazioni:

a) l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;

b) l'attività agrituristiche;

c) la modalità scelta e la relativa previsione effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 2/2015 per determinare la prevalenza dell'attività agricola;

d) le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) all'interno delle quali si realizza l'attività agricola e l'attività agrituristiche;



e) il numero massimo di coperti in relazione alle strutture di cui alla lettera d) secondo i requisiti prescritti nella relativa normativa regionale e nel rispetto dell'art. 4 del presente regolamento.

5. La relazione, di cui l'imprenditore agricolo conserva copia presso l'azienda, è trasmessa in modalità telematica al SUAP del comune territorialmente competente unitamente alla SCIA di avvio o di variazione dell'attività agrituristica.

6. I comuni, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, possono richiedere alle aziende agrituristiche una nuova compilazione della relazione secondo le informazioni di cui al comma 4.

Art. 4.

Criteria e limiti dell'attività agrituristica

1. Il calcolo delle percentuali delle quote di prodotto da impiegare nella preparazione e nella somministrazione di pasti e bevande indicate all'art. 3 della legge regionale 2/2015, risulta dalla presenza di fatture emesse dalle aziende agricole, singole o associate, e artigianali relative all'acquisto di:

a) prodotto proprio dell'azienda agricola in misura non inferiore al 25 per cento;

b) prodotto proveniente dalla produzione di aziende agricole, singole o associate, operanti nel territorio della Regione il cui costo, sommato a quello di cui alla lettera a), non sia inferiore alla percentuale dell'85 per cento;

c) eventuale prodotto proveniente da artigiani alimentari piemontesi o dalla produzione di aziende agricole di zone omogenee contigue di regioni limitrofe in misura non superiore al 15 per cento.

2. Il calcolo di cui al comma 1 tiene conto di eventuali rimanenze e scorte di magazzino al 31 dicembre di ogni anno.

3. Il costo sostenuto per l'acquisto degli alimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 2/2015, non rientra nel computo delle percentuali di cui al comma 1.

Art. 5.

Caratteristiche e localizzazione dei fabbricati adibiti ad agriturismo

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche:

a) i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibilità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente che hanno avuto già dall'inizio destinazione d'uso agricolo e non siano più necessari alla conduzione del fondo;

b) i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;

c) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 2/2015, a condizione che risultino registrati come sede secondaria e unità locale produttiva;

d) gli spazi all'aperto per l'insediamento temporaneo di mezzi o allestimenti mobili di pernottamento tra cui tende, roulotte, caravan, autocaravan e case mobili, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 2/2015, è consentito utilizzare per tale uso i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo al di fuori del perimetro urbano, ovvero nei borghi o centri abitati ove è situato il centro aziendale, purché sia, comunque, garantita per essi la conservazione della ruralità e siano collocati in:

a) comuni di area montana e collinare con popolazione inferiore a tremila abitanti;

b) comuni di area di pianura con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

3. Fermo restando il carattere della ruralità di cui al comma 2, l'abitazione dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche previste dall'art. 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 2/2015, possiede i requisiti tecnici ed igienico-sanitari stabiliti dall'art. 9 della legge medesima e, per quanto concerne i locali destinati alla somministrazione degli alimenti e bevande, i requisiti stabiliti in materia dai relativi provvedimenti di Giunta regionale.

4. Le strutture utilizzate per l'organizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 2/2015, assicurano i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 2/2015, sono consentite da parte del comune territorialmente competente specifiche deroghe quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali e impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali; in tal caso, sono adottate, laddove possibile, soluzioni alternative per agevolare l'accesso alla struttura ricettiva e la sua fruibilità da parte di persone con impedite o ridotte capacità motorie.

6. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché gli eventuali ampliamenti strutturali di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 2/2015 mirano alla conservazione e al recupero dell'organismo edilizio esistente nonché ad assicurarne la funzionalità attraverso un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,



l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 in materia di autorizzazioni paesistico-ambientali in ambito vincolato nonché disposizioni eventualmente più restrittive previste dagli strumenti urbanistici o normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia.

Art. 6.

Requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili destinati ad agriturismo e delle aree all'aperto destinate a campeggio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 2/2015, le deroghe sulle altezze sono estese ai locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nonché agli altri locali e strutture utilizzate per le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 3, lettere *d*) ed *e*).

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, commi 5 e 6 della legge regionale 2/2015, laddove per insediamenti temporanei sono da intendersi tende, carrelli tenda, caravan, camper, autocaravan, motorhomes e case mobili, l'azienda agrituristica può mettere a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, allestimenti mobili fino ad una percentuale massima del 50% della capacità ricettiva consentita per gli spazi all'aperto e nel rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale 2/2015.

3. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di propri mezzi mobili di pernottamento è di almeno mq. 40.

4. La sistemazione delle piazzole avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) organicità con le caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio;
- b) dotazione di un efficiente drenaggio e limitazione nella formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale;
- c) ombreggiamento, anche parziale, della piazzola con alberi o con apposite coperture realizzate con materiali naturali;
- d) un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan.

Art. 7.

Somministrazione e ricettività in agriturismo

1 Nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 4 e dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, è ammessa la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture agrituristiche e negli spazi esterni che presentano idonee condizioni igienico-sanitarie e dotazioni

adeguate, nonché a favore di soggetti ospitati negli insediamenti temporanei di cui all'art. 6, comma 2.

2. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di dieci posti letto è consentito l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina si dota dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

3. L'angolo cottura delle camere date in uso turistico può essere utilizzato da gli ospiti anche per la preparazione dei pasti.

Art. 8.

Piscine

1. Il responsabile della piscina è l'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato il quale, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:

- a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;
- b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
- c) le mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati gli interventi previsti dal piano di autocontrollo;
- d) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
- e) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
- f) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
- g) il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.

2. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina al pubblico.

3. In deroga alla disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1, l'imprenditore agricolo può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.

4. La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) vasche con superficie inferiore o uguale a 100 mq e profondità massima dell'acqua inferiore o uguale a 1,4 metri;



b) presenza del personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, disponibile durante le ore di apertura della piscina.

5. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:

a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;

b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) il divieto di fare tuffi;

d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;

e) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;

f) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;

g) l'ubicazione più vicina dei servizi igienici;

h) gli orari di accesso in piscina;

i) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;

l) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.

6. L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.

7. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.

8. L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

9. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 8, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purchè sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.

10. In prossimità dell'ingresso è situata una doccia con vaschetta lavapiè che consenta l'immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

11. Per infortuni non gravi è disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente farmaci di primo impiego e materiali minimi di medicazione.

12. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area piscina.

13. I requisiti igienico-ambientali delle piscine sono stabiliti dall'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

Art. 9.

Attività e servizi complementari

1. Le attività e i servizi complementari che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all'art. 2, comma 3, della legge regionale 2/2015, possono essere offerti ai soli ospiti dell'agriturismo.

2. Rientrano tra le attività e i servizi complementari le attività mirate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, fornendo loro servizi dedicati quali piscine, palestre, centri benessere, saune e similari.

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in appositi locali nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.

Art. 10.

Figure professionali operanti nelle aziende agrituristiche

1. Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'art. 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, delle cooperative e delle società agricole che prestano la loro attività a tempo indeterminato, determinato, parziale e occasionale nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e occupazione.

2. È consentito il ricorso a soggetti esterni per attività e servizi complementari di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge regionale 2/2015 e, nei soli casi di eventi eccezionali, a figure professionali addette alla preparazione dei pasti nonché ai servizi di ospitalità attraverso gli strumenti contrattuali previsti dalle vigenti normative di settore.

3. Per le attività di cui all'art. 9, se non estese ad attività mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo può avvalersi di personale interno alla struttura, opportunamente istruito ovvero personale in possesso di idonei attestati di qualifica, qualora previsti dalle rispettive normative di settore.

Art. 11.

Modalità di apertura

1. L'attività agrituristiche può essere svolta con una delle seguenti modalità di apertura:

a) annuale, per periodi non inferiori a nove mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare;

b) stagionale, per periodi non inferiori a novanta giorni nell'arco dell'anno solare;

c) nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;

d) solo in occasione di particolari eventi e manifestazioni di rilevanza locale;



2. L'apertura di cui al comma 1, lettera *d*), non è consentita qualora l'imprenditore agricolo usufruisca di agevolazioni economiche o finanziamenti comunitari, nazionali o regionali finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.

3. L'imprenditore agricolo può sospendere o cessare l'attività agrituristica secondo le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 2/2015; è consentito usufruire del periodo massimo di sospensione dell'attività, comprensivo delle deroghe, nell'arco temporale di cinque anni.

Art. 12.

Classificazione e marchio grafico

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standards qualitativi minimi obbligatori secondo i parametri omogenei definiti in materia dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720, come adeguati alle peculiarità e caratteristiche della realtà territoriale piemontese e secondo le procedure definite nell'allegato A al presente regolamento.

2. La Regione adotta il marchio grafico che individua sul proprio territorio le aziende agrituristiche secondo le caratteristiche definite dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964, come adeguate alle peculiarità e caratteristiche della realtà territoriale piemontese e sulla base delle procedure di utilizzo dettate nell'allegato B al presente regolamento di attuazione.

Art. 13.

Esercizio dell'ospitalità rurale familiare

1. L'ospitalità rurale familiare è esercitata dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), inclusi i coltivatori diretti, e dai suoi familiari, con esclusione dell'impiego di personale esterno alla famiglia, ed è svolta unicamente nella parte abitativa del fabbricato rurale che coincide con l'abitazione del titolare dell'attività.

2. L'attività è esercitata in alternativa ad altre forme di ricettività o di ospitalità agrituristica, fino ad un massimo di duecentosettanta giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare.

3. I comuni montani di cui all'art. 9, comma 7, della legge regionale 2/2015 sono individuati sulla base dell'art. 32, comma 1, lettera *a*) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le caratteristiche e le procedure per la classificazione e l'adozione del marchio grafico relative all'ospitalità rurale familiare.

5. L'avvio dell'attività di ospitalità rurale familiare è soggetta alle procedure amministrative disposte dall'articolo 10 della legge regionale 2/2015.

6. L'imprenditore agricolo può sospendere o cessare l'attività di ospitalità rurale familiare secondo le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 2/2015.

7. Per l'attività di ospitalità rurale familiare di cui all'art. 6 della legge regionale 2/2015, l'attività agricola è considerata già prevalente.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le aziende agrituristiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ottemperano, entro centottanta giorni, ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione della relazione di cui all'art. 3 secondo le modalità ivi indicate;

b) adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione, e utilizzo del marchio grafico.

2. Gli imprenditori agricoli che attivano nelle modalità previste nel presente regolamento forme di ospitalità rurale familiare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2/2015, si adeguano alle disposizioni relative alla classificazione e all'utilizzo del marchio grafico entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 4.

3. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici posti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 50-24466 del 28 aprile 1998 (Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38, II comma art. 5 criteri e procedure per l'individuazione dei comuni rurali ove possono essere utilizzati per attività agrituristiche abitazioni di imprenditori agricoli).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1° marzo 2016.

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00168



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 3.

Fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, nonché modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 «Ordinamento dei Comuni» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 21/I-II del 26 maggio 2016 della Regione Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI BRANO FRACENA AL COMUNE DI CASTEL IVANO

Art. 1.

Fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni il Comune di Ivano Fracena è fuso mediante aggregazione al Comune di Castel Ivano a decorrere dal 1° luglio 2016.

2. A seguito dell'aggregazione, la circoscrizione territoriale del Comune di Castel Ivano è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Castel Ivano e Ivano Fracena.

3. Alla data di cui al comma 1 il Comune oggetto della fusione per aggregazione è estinto. Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 l'organo di revisione contabile del Comune di Ivano Fracena decade.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. Si applicano anche nella circoscrizione del Comune di origine di Ivano Fracena le disposizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2015, n. 11 recante «Istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo».

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Castel Ivano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Ivano Fracena.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del Comune di Castel Ivano fino all'elezione degli organi comunali

1. Fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del Comune di Castel Ivano provvede il commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2015 è integrato da colui che, alla data dell'estinzione del Comune di Ivano Fracena, svolgeva le funzioni di sindaco.

Art. 6.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del Comune di Castel Ivano continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti del Comune di Ivano Fracena nell'ambito territoriale del Comune di origine.



Art. 7.

Mobilità del personale

1. Il personale del Comune di Ivano Fracena è trasferito a Comune di Castel Ivano ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 8.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale di Castel Ivano può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano al Comune di Ivano Fracena. Nella circoscrizione territoriale del Comune di Ivano Fracena possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

Art. 9.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Castel Ivano si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro ex Comuni di Ivano Fracena, Spera, Strigno e Villa Agnedo. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino ad *i*) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 34, comma 1, lettere da *a*) fino a *e*), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concor-

renza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino ad *i*) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d*) del medesimo art. 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Castel Ivano spettano i contributi previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2015, ferma restando la disciplina recata dall'art. 10 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28. Il contributo annuale e il contributo sulle spese di attivazione sono integrati in relazione alla fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena secondo la misura e i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 176. Per il calcolo dei maggiori contributi spettanti esclusivamente in ragione della fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo si considerano il numero di Comuni originariamente fusi e proporzionalmente la popolazione residente alla data del 31 dicembre 2015 nelle circoscrizioni territoriali di tali ex Comuni rispetto alla popolazione complessiva alla medesima data di tutti i quattro ex Comuni d'origine. Il contributo annuale è concesso per tutti gli anni per quali è attribuito al Comune di Castel Ivano.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dalla legge regionale n. 11 del 2015.



Art. 11.

Abrogazioni

1. L'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2015 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'art. 7, è inserito il seguente:

«2-bis. Non si fa luogo al distacco di frazioni o parti di territori nei due anni successivi alla costituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 maggio 2016

ROSSI

16R00294

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 2016, n. 1.

Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2016, numero straordinario n. 2)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello statuto speciale, anche in relazione ai processi di riforma costituzionale in corso.

Art. 2.

Consulta per lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Per i fini dell'art. 1 è istituita presso il consiglio provinciale la consulta per lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il compito di promuovere il processo partecipativo e di elaborare proposte di riforma dello statuto.

2. La consulta è nominata dal presidente del consiglio provinciale ed opera in piena autonomia e indipendenza. Dura in carica dodici mesi ed è prorogabile per ulteriori dodici mesi, se necessario. È composta da:

a) tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, con le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio provinciale;

b) un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione;


c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, con le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio provinciale;

d) tre componenti designati dal consiglio delle autonomie locali;

e) un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche, istituita dall'art. 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008);

f) tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in provincia. Il presidente del consiglio provinciale nomina i componenti in base alle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni, con le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio provinciale, tenendo conto della loro rappresentatività;

g) due componenti esperti in diritto pubblico, costituzionale o regionale, designati dall'Università degli studi di Trento;



h) nove componenti nominati dal presidente del consiglio fra i consiglieri provinciali in base alle designazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, perseguendo un'adeguata rappresentanza di genere. Cinque di essi rappresentano la maggioranza, quattro le minoranze consiliari.

3. Se le designazioni previste dal comma 2 non pervengono al presidente del consiglio provinciale entro il termine stabilito da quest'ultimo la consulta è validamente costituita, salva la possibilità di integrazioni successive, purché siano stati designati due terzi dei suoi componenti.

4. Il presidente del consiglio provinciale nomina il presidente della consulta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. La consulta elegge fra i suoi componenti un vicepresidente. La consulta può disciplinare con regolamento le sue modalità di funzionamento.

5. Le sedute della consulta sono pubbliche. I relativi verbali e documenti sono pubblicati nel sito istituzionale del consiglio provinciale. Il presidente della consulta informa periodicamente il presidente del consiglio provinciale sullo svolgimento dei lavori della consulta; il presidente del consiglio provinciale trasmette queste informazioni ai consiglieri provinciali.

6. I consiglieri provinciali che non fanno parte della consulta possono partecipare alle sue sedute, senza diritto di voto; possono presentare proposte e illustrarle.

7. La consulta si avvale del supporto tecnico e organizzativo degli uffici del consiglio provinciale e della giunta provinciale, con modalità concordate tra il presidente del consiglio provinciale e il presidente della provincia, sentito il presidente della consulta.

8. La partecipazione alla Consulta è gratuita, salvo il riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute per partecipare alle sedute e agli incontri della consulta, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'ufficio di presidenza del consiglio provinciale.

9. Ai componenti della consulta non si applicano l'art. 53-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), e la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)».

Art. 3.

Relazioni istituzionali

1. La consulta promuove un confronto con la convenzione istituita ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 (Istituzione di una convenzione per la riforma dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige), nonché con il consiglio regionale con adeguate e puntuali iniziative individuate in tale sede, per favorire poi lo svolgimento della procedura prevista dall'art. 103, secondo comma, dello statuto speciale.

Art. 4.

Elaborazione del progetto di riforma dello statuto speciale

1. Entro centoventi giorni dalla sua prima seduta la consulta elabora un documento preliminare con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello statuto speciale. Il documento preliminare è proposto al processo partecipativo disciplinato dall'art. 5.

2. In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati, la consulta, entro sessanta giorni, elabora un documento conclusivo, trasmettendolo al presidente della provincia e al presidente del consiglio provinciale. Il presidente della provincia attiva il procedimento disciplinato dall'art. 103, secondo comma, dello statuto speciale.

Art. 5.

Processo partecipativo

1. Il processo partecipativo sul documento preliminare di riforma statutaria è organizzato dalla consulta attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni.

2. La consulta organizza il processo partecipativo nelle forme che ritiene più adeguate, valorizzando anche gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Il processo partecipativo prevede, in particolare:

a) la pubblicazione sui siti internet istituzionali del documento preliminare, accompagnato da una relazione;

b) l'indizione di dibattiti pubblici, anche a livello territoriale, aperti a tutti i soggetti indicati nel comma 3; i dibattiti si articolano in momenti di informazione e illustrazione del documento, seguiti da una discussione;

c) la costituzione di tavoli di approfondimento su tematiche specifiche;

d) l'audizione della giunta provinciale;

e) l'audizione dei parlamentari eletti in provincia, dei componenti della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale e di esperti su argomenti specifici;

f) la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta;

g) la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.

3. Possono partecipare al processo partecipativo i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali che hanno sede in provincia.

4. Il processo partecipativo si conclude entro centottanta giorni dal suo inizio.

Art. 6.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, previsti nell'importo di 10.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con le somme già iscritte nel bilancio di previsione del consiglio provinciale, missione/programma/titolo 01.11.1.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 2 febbraio 2016

ROSSI

16R00324

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2016, n. 12.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 260 dell'8 marzo 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche alle competenze dei dipartimenti

1. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, il dipartimento «Cultura italiana, edilizia e lavori pubblici» assume la seguente denominazione: «Dipartimento cultura italiana, edilizia abitativa, edilizia e patrimonio»

2. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, nel dipartimento «Cultura italiana, edilizia abitativa, edilizia e patrimonio» è incorporata la Ripartizione 6. Amministrazione del patrimonio.

3. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l'ufficio 6.3. è aggiunto il seguente punto: «6.4. Ufficio manutenzione opere edili:

progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della provincia, esclusa l'edilizia sanitaria;

incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati;

stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione;

demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti;

richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;

raccolta dei dati tecnici relativi agli edifici provinciali».

4. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, il dipartimento «Beni culturali, musei, patrimonio e mobilità» assume la seguente denominazione: «Dipartimento beni culturali, musei, viabilità e mobilità».

5. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, nel dipartimento «Beni culturali, musei, viabilità e mobilità» è incorporata la Ripartizione 10. Infrastrutture.

Art. 2.

Ripartizione sociale

1. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l'ufficio 24.3. è aggiunto il seguente 24.4.: «24.4. Area funzionale servizio di valutazione della non autosufficienza:

inquadramento delle persone richiedenti ai sensi della legge provinciale 9/2007 per la garanzia della cura;

sviluppo e amministrazione degli strumenti di inquadramento e del procedimento di inquadramento;

amministrazione di tutti gli affari connessi alla valutazione della non autosufficienza (reclutamento del personale, amministrazione del personale, pianificazione degli interventi, gestione dei ricorsi, contatti con i vari servizi ed enti);

formazione del personale e altri servizi;

amministrazione del budget per il finanziamento dell'unità di valutazione;

elaborazione dei ricorsi/segreteria della commissione d'appello».

Art. 3.

Ripartizione innovazione, ricerca e università

1. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, l'ufficio di cui al punto 34.1. (Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo) esercita le seguenti competenze:

«predisposizione delle linee programmatiche per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo del settore economico;

promozione dello sviluppo economico, della produttività e dell'innovazione e di iniziative particolari;


sostegno a progetti di ricerca e sviluppo;

creazione e sviluppo di poli di innovazione;

promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze nonché della formazione e della capitalizzazione di nuove imprese;

agevolazione di istituti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell'economia;

sostegno delle cooperative di garanzie e delle imprese nell'ambito dell'accesso al credito».



Art. 4.

Ripartizione economia

1. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, l'ufficio di cui al punto 35.1. (Ufficio artigianato) assume la denominazione «35.1. Ufficio artigianato e aree produttive».

2. L'ufficio artigianato e aree produttive esercita le seguenti competenze:

«ordinamento dell'artigianato: attività artigiane, profili professionali, aspetti giuridici;

ruolo degli artigiani qualificati, emblemi per imprese di maestro artigiano;

riconoscimento di qualifiche professionali di cittadini dell'Unione europea che intendono esercitare un'attività artigianale o commerciale regolamentata in Alto Adige;

incentivazioni a favore dell'artigianato e delle imprese artigiane;

incentivazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di immobili in zone produttive di interesse provinciale;

infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale

incentivazioni/finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree produttive».

3. Nell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, presso l'ufficio di cui al punto 35.2. (Ufficio industria e cave) dopo l'ultima lineetta è aggiunta la seguente: «fondo per le esportazioni».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 marzo 2016

KOMPATSCHER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2016, n. 13.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 366 del 5 aprile 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: «*a)* il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CU (certificazione unica), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l'abitazione principale, degli oneri fiscalmente deducibili e delle borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;».

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: «*c)* gli importi netti dei compensi per prestazioni di lavoro accessorio;».

3. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *e/bis)*: «*e/bis)* il reddito esente da imposizione fiscale di docenti, ricercatori e lavoratori che sono rientrati in Italia;».


Art. 2.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, le parole «modello CUD» sono sostituite dalle parole «modello CU».

Art. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 23 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Non sono considerati patrimonio i beni immobili sottoposti a pignoramento o sequestro.».



Art. 4.

1. Prima del comma 1 dell'art. 25 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 01:

«01. Non sono considerati patrimonio mobiliare gli importi relativi a:

a) indennità percepite a titolo di risarcimento di danni per invalidità permanente o morte, nei primi 4 anni dal percepimento;

b) indennità percepite a titolo di risarcimento per danni a beni immobili di privati o a beni mobili e immobili aziendali indispensabili per lo svolgimento dell'attività, nei primi 3 anni dal percepimento.».

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Le presenti modifiche trovano applicazione a partire dalle DURP rilasciate in relazione ai redditi dell'anno 2015.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 aprile 2016

KOMPATSCHER

16R00217

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2016, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione del beneficio denominato «Carta famiglia»;

Atteso che con proprio decreto n. 0347/Pres. del 30 ottobre 2007 è stato emanato il «Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

zazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) che ha modificato la disciplina dell'ISEE e, per quanto attiene alla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ha stabilito che sia valida dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;

Attesa quindi la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento attuativo della Carta famiglia emanato con proprio decreto n. 0347/Pres. del 30 ottobre 2007 e successivamente modificato con proprio decreto 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres. e con proprio decreto 10 agosto 2012, n. 0161/Pres.;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 76 del 22 gennaio 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del presidente della regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.»;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, dalla consulta regionale per le famiglie nella seduta del 4 febbraio 2016, e dalla terza commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, in base all'art. 8, comma 3, lettera *d*), della legge regionale 12 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), dal consiglio delle autonomie locali, nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 249 del 19 febbraio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del presidente della regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del presidente della regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.

(Omissis);

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della regione 347/Pres./2007

1. Al comma 7 dell'art. 2 del decreto del presidente della regione, 30 ottobre 2007, n. 347/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole: «dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 347/Pres./2007

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 347/Pres./2007, le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni», sono sostituite dalle seguenti: «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

Art. 3.

Modifica all'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 347/Pres./2007

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 347/Pres./2007 è sostituito dal seguente: «3. La Carta famiglia ha una durata di dodici mesi a partire dalla data della sua emissione.».

Art. 4.

Modifica all'art. 17 del decreto del presidente della regione n. 347/Pres./2007

1. I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 17 del decreto del presidente della regione n. 347/Pres./2007, sono abrogati.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Le Carta famiglia emesse nell'anno 2015 sono valide fino al 14 agosto 2016.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

16R00192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 041/Pres.

Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», il quale dispone che al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale della polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento sono determinati, per il predetto personale di polizia locale, tra gli altri, i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi;

Visto l'art. 22, comma 3 della citata legge regionale n. 9/2009 il quale prevede che il comitato tecnico regionale per la polizia locale, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso art. 22, svolge funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale; Atteso che l'abrogazione della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2009, operata dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali», ha determinato il venir meno della corrispondenza fra posizioni economiche e gradi della polizia locale;

Preso atto che, attualmente, l'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 9/2009 suddivide il personale non dirigenziale della polizia locale in agenti, ispettori e commissari;

Ritenuto, nelle more dell'adeguamento del contratto collettivo risalente al 2002, di fare riferimento alle articolazioni del personale della polizia locale previste dalla legge regionale n. 9/2009, che attualmente non configurano categorie previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di valorizzare l'anzianità di servizio del personale di polizia locale, unitamente alla partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, nonché, ai fini dell'attribuzione e della progressione nel grado, di prevedere che possa essere richiesta una maggiore anzianità di servizio in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari



e un'anzianità di servizio inferiore in relazione al conferimento di encomi;

Ritenuto di prevedere un riconoscimento alla professionalità maturata dal personale che abbia svolto incarichi di coordinamento e controllo, dal personale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale, conseguita mediante procedure concorsuali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1° agosto 2002 e dal personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale per effetto di procedure concorsuali già concluse alla medesima data;

Considerato che, alla luce della generalizzata previsione di prossimo superamento delle province, l'art. 17, comma 1-bis, del proprio decreto n. 068/Pres. di data 8 aprile 2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del proprio decreto n. 045/Pres. di data 6 marzo 2015, ha già previsto il mantenimento, nei confronti del personale della polizia provinciale, dell'applicazione dei rispettivi regolamenti sulle caratteristiche delle divise;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, per ragioni di economicità amministrativa e finanziaria, in relazione 16 marzo 2016 all'avviato processo di superamento delle province e, comunque, fino al 31 dicembre 2016, il mantenimento dei gradi attualmente rivestiti dal personale della polizia provinciale;

Atteso che il citato comitato tecnico regionale per la polizia locale ha collaborato alla redazione della proposta di regolamento, istituendo nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro;

Atteso che l'ufficio stampa regionale ha collaborando alla redazione della rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado;

Sentito il comitato tecnico per la polizia locale nella seduta del 13 ottobre 2015;

Preso atto della effettuazione dell'informativa ai sindacati confederali regionali in data 11 novembre 2015 e 23 novembre 2015;

Preso atto che il comitato tecnico per la polizia locale, convocato in data 4 dicembre 2015, non ha espresso il proprio parere in ordine alle modifiche alla proposta di regolamento per mancanza del quorum deliberativo;

Ritenuto urgente sostituire il regolamento emanato in vigore dell'art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), con una disciplina conforme alla legge regionale n. 9/2009;

Considerato che, con deliberazione della giunta regionale del 18 dicembre 2015, n. 2505, è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2009, per l'approvazio-

ne definitiva del regolamento, è stato sentito il consiglio delle autonomie locali ed è stato acquisito il parere della V commissione consiliare, competente in materia, i quali, rispettivamente, in data 19 gennaio 2016 e 9 febbraio 2016, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 244 del 19 febbraio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

(Omissis);


Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 2.
Denominazione dei gradi

1. Il personale della polizia locale del Friuli-Venezia Giulia è articolato, secondo la suddivisione previste dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 9/2009, nei seguenti gradi:

- a) gli agenti si articolano in:
- 1) agente;
 - 2) agente scelto;
 - 3) assistente;
 - 4) assistente scelto;



- b) gli ispettori si articolano in:
- 1) vice ispettore;
 - 2) ispettore;
 - 3) ispettore capo;
 - 4) ispettore superiore;
- c) i commissari si articolano in:
- 1) commissari inferiori, a loro volta articolati in:
 - 1.1) vice commissario;
 - 1.2) commissario aggiunto;
 - 1.3) commissario;
 - 2) commissari superiori, a loro volta articolati in:
 - 2.1) commissario capo;
 - 2.2) commissario superiore;
- d) i dirigenti si articolano in:
- 1) dirigente;
 - 2) dirigente generale.

Art. 3.
*Criteri di attribuzione dei gradi
e caratteristiche dei distintivi di grado*

1. I criteri per l'attribuzione dei gradi e la descrizione delle caratteristiche dei distintivi di grado sono contenuti nella tabella di cui all'allegato A.

2. Per i comandanti dei Corpi di polizia locale i distintivi di grado rappresentati da stellette e trine sono bordati di rosso.

Art. 4.
Rappresentazione grafica dei distintivi di grado

1. La rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado è contenuta nella tabella di cui all'allegato B.

Art. 5.
Anni di servizio

1. Sono considerati utili sia i periodi di servizio svolti nei Corpi e servizi di polizia locale degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia sia quelli svolti negli analoghi Corpi e servizi negli enti locali di altre regioni.

2. In caso di provvedimenti disciplinari più gravi della multa il passaggio al grado successivo è ritardato di un anno. Gli anni di ritardo dovuti ai provvedimenti disciplinari incrementano il numero di anni di esperienza richiesto per ogni passaggio previsto.

3. I regolamenti degli enti locali possono prevedere anticipazioni nelle assegnazioni dei gradi, nella misura massima di un anno, in relazione ad encomi di particolare rilievo.

Art. 6.
Formazione

1. Sono considerate valide le sole ore di formazione e di aggiornamento debitamente certificate ed acquisite al fascicolo personale dell'ente locale di appartenenza.

Art. 7.
Conferimento dei gradi

1. I gradi sono conferiti dal comandante del Corpo di polizia locale di appartenenza.

2. Il titolare dell'organo di governo di vertice dell'ente locale di appartenenza conferisce il grado al comandante del rispettivo Corpo di polizia locale.

Art. 8.
Norma di salvaguardia

1. Al personale della polizia locale al quale, in applicazione del presente regolamento, sarebbe conferito un grado inferiore a quello attualmente rivestito secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato C è comunque conferito il grado corrispondente secondo tale tabella.

Art. 9.
Norme transitorie e finali

1. In relazione al processo di superamento delle province e, comunque, fino al 31 dicembre 2016, il personale della polizia provinciale mantiene i gradi rivestiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I comuni e le unioni territoriali intercomunali provvedono all'applicazione del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

16R00205

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 13.

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 26 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)



Capo I

AMBITO E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

Art. 1.

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) è sostituita dalla seguente:

«*d*) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'art. 14;».

2. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2005 è inserita la seguente:

«*h-bis*) effettua i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'art. 3-ter;».

Art. 2.

Funzioni delle province. Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all'art. 8, comma 2.».

Art. 3.

Funzioni dei comuni. Modifiche all'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera *m*) del comma 2 dell'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

«*m*) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3;».

Art. 4.

Programmazione regionale in materia di energia. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 39/2005

1. Alla lettera *c-bis*), del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

Art. 5.

Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2005

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale n. 65/2014, tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici).».

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.».

3. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «all'art. 21 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 41 della legge regionale n. 65/2014».

4. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «alla legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 65/2014».

Art. 6.

Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «alla legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 65/2014».

2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della legge regionale n. 65/2014, alle norme di cui alla parte II, capo II, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne).».

3. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «articoli 105, 105-bis, 105-ter e 105-quater della legge regionale n. n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 167, 168, 169, 170 della legge regionale n. 65/2014».



Art. 7.

Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico. Modifiche all'art. 10-bis della legge regionale n. 39/2005

1. Il comma 3 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«3. I dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati.».

Art. 8.

Procedimento unico. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3-bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).».

2. Al comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «alla legge regionale n. n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 65/2014».

Art. 9.

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)».

Art. 10.

Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 39/2005

1. L'art. 15 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici). — 1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto n. 1775/1933.

2. Con l'atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.».

Art. 11.

Interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «della legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale n. 65/2014».

2. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «all'art. 84, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 145, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 65/2014».

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014».

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «da 20 metri quadrati», sono soppresse.

Art. 12.

Interventi soggetti a PAS. Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 39/2005, le parole: «all'art. 84, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 145, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 65/2014».

Art. 13.

Attività libera. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «ai sensi del titolo VI, capo IV, della legge regionale n. n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale n. 65/2014».

3. Le lettere a), b) ed f), del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, sono abrogate.

4. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale n. 65/2014».

5. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale n. 65/2014».

6. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «dall'art. 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014».



7. La lettera *a)* del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a)* realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;».

8. Al comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, le parole: «dall'art. 80, comma 2, lettera *a)*, e comma 5, della legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 136, comma 2, lettera *a)*, e comma 4, della legge regionale n. 65/2014».

9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014».

Art. 14.

Spese istruttorie. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 39/2005

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art.18-bis (*Spese istruttorie*). — 1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all'art. 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.

2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».

Art. 15.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 39/2005

1. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2005, è sostituito dal seguente:

«5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'art. 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione.».

2. Il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2005, è abrogato.

Art. 16.

Ripristino dei luoghi. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 39/2005

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2005, è sostituito dal seguente:

«3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all'art. 209 della legge regionale n. 65/2014.».

Art. 17.

Attestato di certificazione energetica. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 39/2005

1. Ai commi 1 e 3 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 39/2005, le parole: «all'art. 86 della legge regionale n. 1/2005», sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014».

Art. 18.

Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Modifiche all'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005


1. Al comma 1, dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005 le parole: «all'art. 28 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 55 della legge regionale n. 65/2014».

2. Il comma 2 dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.».

3. Il comma 4 dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni territorialmente competenti oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali amministrazioni competenti provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.».



Art. 19.

Regolamento regionale. Modifiche all'art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera *o*) del comma 1 dell'art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

«*o*) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici al comune qualora di popolazione superiore ai quarantamila abitanti o, per la restante parte del territorio, alla Regione.».

Art. 20.

Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'art. 23-septies nella legge regionale n. 39/2005

1. Dopo l'art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 23-septies (*Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici*). — 1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192), e secondo i criteri individuati nell'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con delibera della Giunta regionale è determinato l'ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di competenza regionale di accertamento ed ispezione degli impianti termici.».

Art. 21.

Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

«*h*) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza comunale;».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, fermo restando quanto previsto dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00243

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° aprile 2016, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane".

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 15 dell'8 aprile 2016*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:



Art. 1.

Soppressione dell'adunanza elettorale del libero Consorzio comunale e dell'Adunanza elettorale metropolitana

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 4, comma 1, la lettera *d*) è soppressa;
- b) all'art. 6, comma 5, le parole «che compongono l'Adunanza elettorale» sono sostituite da «dei comuni»;
- c) l'art. 10 è soppresso;
- d) all'art. 11, comma 1, la lettera *d*) è soppressa;
- e) all'art. 13, comma 5, le parole «nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l'Adunanza elettorale metropolitana» sono soppresse;
- f) l'art. 17 è soppresso.

Art. 2.

Ponderazione del voto elettorale

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
«7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18.».

- b) il comma 7 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:
«7. Il Sindaco metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18.».

Art. 3.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano

1. All'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole «30 giugno» sono aggiunte le parole «successiva alla data di indizio-

ne dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative»;

- b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016.»;

- c) al comma 6, le parole «, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» sono soppresse.

2. All'art. 13 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole «30 giugno» sono aggiunte le parole «successiva alla data di indizio dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative»;

- b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016.»;

- c) al comma 5, secondo periodo, le parole «nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali» sono soppresse;

- d) al comma 6, le parole «, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» sono soppresse.

Art. 4.

Istituzione del consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente «*a-bis*) Il Consiglio del libero Consorzio comunale;».

2. All'art. 5, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 15/2015, le parole «l'Adunanza elettorale» sono sostituite dalle parole «e presiede il Consiglio».

3. Alla legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (*Consiglio del libero Consorzio comunale*). — 1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'art. 2, comma 2.



5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6.».

4. All'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 15/2015, le parole «all'Assemblea» sono sostituite dalle parole «al Consiglio».

5. All'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) il Consiglio metropolitano;».

6. All'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, alla lettera d) le parole «l'Adunanza elettorale metropolitana» sono sostituite dalle parole «e presiede il Consiglio metropolitano;».

7. Alla legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis (Consiglio metropolitano). — 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'art. 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 13.».

8. All'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 15/2015, le parole «alla Conferenza metropolitana» sono sostituite dalle parole «al Consiglio metropolitano».

Art. 5.

Soppressione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la lettera c) è soppressa.

2. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, la lettera b) è soppressa.

3. All'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 15/2015, le parole «della Giunta» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole «del Consiglio».

4. All'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 15/2015, le parole ai componenti della Giunta» sono sostituite dalle parole «ai consiglieri».

5. All'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «della Giunta» sono sostituite dalle parole «del Consiglio».

6. All'art. 7 della legge regionale n. 15/2015, il comma 3 è soppresso.

7. L'art. 9 della legge regionale n. 15/2015 è soppresso.

8. All'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, la lettera c) è soppressa.

9. All'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, la lettera b) è soppressa.

10. All'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 15/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «della Giunta metropolitana» sono sostituite dalle parole «del Consiglio metropolitano»;

b) al secondo periodo, le parole «della Giunta» sono sostituite dalle parole «del Consiglio».

11. All'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 15/2015, le parole «ai componenti della Giunta metropolitana» sono sostituite dalle parole «ai consiglieri metropolitani».



12. All'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «della Giunta metropolitana» sono sostituite dalle parole «del Consiglio metropolitano».

13. All'art. 14 della legge regionale n. 15/2015, il comma 3 è soppresso.

14. L'art. 16 della legge regionale n. 15/2015 è soppresso.

Art. 6.

Assemblea del libero Consorzio comunale e Conferenza metropolitana

1. L'art. 2, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è sostituito dal seguente:

«2. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente.».

2. L'art. 8 della legge regionale n. 15/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Assemblea del libero Consorzio comunale*).

— 1. L'Assemblea del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L'Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all'art. 2, comma 2.».

3. L'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 15/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.».

4. L'art. 15 della legge regionale n. 15/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Conferenza metropolitana*). — 1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.

2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all'art. 3, comma 2.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. All'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana» sono sostituite dalle parole «del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano»;


b) al comma 3, dopo la parola «metropolitano» sono inserite le parole «, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto»;

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

4-ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4-bis è inammissibile.

4-quater. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.»;



d) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.»;

e) al comma 8, lettera e), le parole «esterna, avvalendosi delle forze di polizia» sono soppresse;

f) al comma 10, le parole «dell'eletto» sono sostituite dalle parole «degli eletti»;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.»;

h) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.».

Art. 8.

Durata e cessazione degli organi degli enti di area vasta

1. All'art. 19 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Durata, decadenza e cessazione degli organi»;

b) al comma 1 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: «Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.»;

c) al comma 1 le parole «o di presidente del consiglio circoscrizionale» sono soppresse.

2. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, le parole «ovvero nel caso di rimozione dello stesso Presidente per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 10» sono soppresse.

3. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, le parole «ovvero nel caso di rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 17» sono soppresse.

Art. 9.

Gratuità delle cariche

1. L'art. 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Gratuità delle cariche*). — 1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente dell'Assemblea e del Consiglio del libero Consorzio comunale, componente della Conferenza e del Consiglio della Città metropolitana sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo le parole «soggetti,» sono aggiunte le parole «residenti in Sicilia,».

2. All'art. 22 della legge regionale n. 15/2015, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, lettera c), dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale, è richiesto il conseguimento, nel triennio precedente, di 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. All'art. 25, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole «centocinquanta giorni» e le parole «dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'Urps,» sono sostituite dalle parole «dai legali rappresentanti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dai rappresentanti».



Art. 12.

*Modifica delle funzioni proprie del libero
Consorzio comunale e delle funzioni regionali*

1. La lettera *e*) del punto 3) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, è soppressa.

2. Il punto 2) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2015 è soppresso.

Art. 13.

*Proroga delle gestioni commissariali
delle ex province regionali*

1. All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2016».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2016

CROCETTA

L'assessore regionale per le autonomie, LANTIERI
(*Omissis*).

16R00228

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-034) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 8 2 0 *

€ 2,00

